

Cambia il calendario dei saldi

Cambia il calendario dei saldi, soddisfatta Confcommercio Veneto.

Soddisfazione della Confcommercio del Veneto per la decisione della Regione di cambiare il calendario dei saldi di fine stagione, che da quest'anno non inizieranno più dal 7 gennaio, ma il primo sabato dell'anno, che nel 2008 cade il giorno 5. La stessa Confcommercio aveva infatti proposto alla Regione la possibilità di adottare misure che rendessero omogeneo il calendario delle vendite di fine stagione in Veneto con quello delle Regioni confinanti per evitare disparità.

“Quello dei saldi – ha dichiarato il presidente di Confcommercio Veneto, Fernando Morando - è uno dei temi in discussione da qualche tempo all'interno della nostra associazione, un capitolo ancora aperto che però oggi registra una nota positiva. Con questa decisione la Regione ha dimostrato di aver dato ascolto alle voci in campo accogliendo le richieste che giungevano dal settore del commercio. Consideriamo questo un primo passo importante, una dimostrazione di apertura delle istituzioni verso le componenti sociali”.

(Nota Confcommercio Veneto)



La Confcommercio

Mandamentale

augura a tutti

i soci, familiari

e collaboratori

i migliori auguri di

Buon Natale

e

Felice 2008

^^^^^^

Chiuso per

Festività Natalizie

Dal 22/12/07

Al 06/01/08

SOMMARIO

Cambia il calendario dei saldi;

L'eco contributo RAE-E;

Parco Turistico Cavallino Treponti;

Contattaci con SKYPE;

La nuova deduzione IRAP;

Modulo obbligatorio per dimissioni;

C.C.I.A.A. Diritto annuale 2008;

Previdenza, il modello TFR2;

Le schede carburanti;

Scadenze fiscali...

Banca Dati Nazionale Operatori Ortofrutticoli:

la regolarizzazione delle posizioni degli operatori interessati devono essere eseguite entro il 31.12.2007

PARCO TURISTICO CAVALLINO TREPORTI

L' "ECO-CONTRIBUTO RAEE"

A fronte dei nuovi obblighi, in vigore dall'1 gennaio 2008, imposti ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (ad esempio, elettrodomestici, computer, telefoni, giocattoli elettrici) in materia di ritiro e trattamento dei relativi rifiuti, è stato introdotto il c.d. "eco-contributo RAEE". In particolare, il produttore può indicare separatamente in fattura una somma in aggiunta al prezzo di vendita, per recuperare il costo di gestione dei predetti rifiuti. A propria volta, il commerciante riporta, sullo scontrino/fattura emessa nei confronti dell'acquirente finale, il prezzo del prodotto separato dall'importo relativo all'onere per la gestione del RAEE. Tale onere aggiuntivo è soggetto ad IVA, con l'applicazione della medesima aliquota prevista per il bene principale. Un Decreto di prossima pubblicazione sulla G.U. Prevede un periodo transitorio di 120 giorni a partire dal 1/09/2007, durante il quale i produttori possono già applicare il RAEE, ancorchè la gestione dei rifiuti permanga, fino al 31 dicembre 2007, in capo agli Enti locali. (l.b)

Il Consiglio Regionale del Veneto ha riconosciuto Cavallino Treporti come Sistema Locale indipendente.

Questo riconoscimento rappresenta dal punto di vista turistico quello che fu l'autonomia amministrativa del Comune, e permetterà di sviluppare al meglio le politiche promozionali con maggiori fondi e una più facile gestione dei progetti.

La procedura di riconoscimento – dice una nota del presidente Paolo Bertolini – iniziò proprio con la costituzione del nostro Consorzio e la richiesta formale da parte del comune di Cavallino Treporti, che così facendo ne è diventato promotore.

Importante è stato anche il ruolo della Provincia di Venezia e della Regione Veneto che hanno compreso – continua Bertolini – la nostra istanza, viste le caratteristiche peculiari della nostra località. (m.c.)

CONTATTACI CON SKYPE

Dal 15 ottobre scorso è attivo un account skype denominato ASCOM3016. Chiamando tale account (funziona solo voce con chat) risponde il centralino di San Donà di Piave.

Prossimamente procederemo anche all'attivazione di un account ASCOM3017 riferito all'ufficio di Jesolo con le medesime modalità operative. Per eventuali chiarimenti potrete contattare l'Ascom San Donà – Rif: Dott. Franzo Ruggero.

Collaborano al Notiziario

Ascom Informa

Il Direttore :

Andrea Granzotto

I collaboratori:

Bincoletto Laura

Franzo Ruggero

Biondo A. Luigina

Pasini Francesca Brunello Katia

Pavan Mara

Crosera Mirco

Pado Paola

Dalla Pria Giovanna

Davanzo Paola

Foresto Elena

Le nostre sedi

Ascom San Donà

Via Como 5
San Donà di Piave
tel. 0421-220733
fax 0421-479992
info@ascomsandona.it

Orario di apertura:
da lunedì a giovedì
dalle 9.00 alle 13.00
dalle 14.30 alle 16.00
Venerdì
dalle 9.00 alle 13.00

Ascom Jesolo

Via Aquileia 92
Lido di Jesolo
tel. 0421-383833
fax 0421-91991
info@ascomjesolo.it

Orario di apertura:
da lunedì a giovedì
dalle 9.00 alle 12.30
dalle 14.30 alle 16.00
Venerdì
dalle 9.00 alle 12.30

Confcommercio Cavallino

Via Fausta 405/A
Cavallino Treporti
tel. 041-5371103
fax 041-5371106

Orario di apertura:
da lunedì a venerdì
dalle 9.00 alle 12.30

RINNOVO

"Primo Soccorso"

Si ricorda che sono iniziati i corsi per l'aggiornamento della prova pratica di

"primo soccorso".
tel. 0421-222970
tel. 0421-383833

LA NUOVA DEDUZIONE IRAP

La Finanziaria 2007, al fine di limitare il divario tra il costo del lavoro per l'impresa e la retribuzione netta del dipendente, ossia il c.d. "cuneo fiscale e contributivo", ha introdotto una nuova deduzione IRAP fruibile da parte dei soggetti che impiegano lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. La deduzione decorre da febbraio 2007 e pertanto manifesterà i propri effetti nel mod. Unico 2008, tuttavia è prevista la possibilità di considerare l'effetto della deduzione già in sede di acconto IRAP 2007. Considerando che la nuova deduzione si traduce generalmente in una riduzione della base imponibile IRAP, costituisce una mera facoltà la rideterminazione dell'acconto. (l.b.)

MODULO OBBLIGATORIO PER DIMISSIONI

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 2007, entra in vigore il 23 novembre 2007 la Legge 188/2007 sulle modalità per risolvere il contratto di lavoro per dimissioni volontarie dei lavoratori subordinati e dei prestatori d'opera.

Le dimissioni dovranno essere presentate, a pena di nullità, utilizzando il modulo prestabilito, che avrà valenza di 15 giorni dalla sua emissione. Il modulo sarà disponibile gratuitamente presso le DPL, gli uffici comunali ed i centri per l'impiego oltre che, presso i patronati e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Le disposizioni trovano applicazione per: contratti di lavoro subordinato privato e pubblico; contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto; contratti di collaborazione di natura occasionale; contratti di associazione in partecipazione da lavoro; contratti di lavoro instaurati nelle cooperative con i propri soci. I moduli saranno resi disponibili anche attraverso il sito Internet del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale secondo modalità ancora da definire.

Si ritiene che, in attesa della pubblicazione dei moduli, che dovrà avvenire entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge 188/2007, le dimissioni volontarie potranno essere presentate con le modalità tradizionali. (l.b.)

C.C.I.A.A.

DIRITTO ANNUALE

2008

Tutte le imprese iscritte al Registro Imprese alla data del 1° gennaio 2008 sono tenute al versamento del diritto camerale (ivi comprese quelle in liquidazione, quelle non ancora attive e quelle che hanno cessato l'attività).

Sono in arrivo, da parte del concessionario Equitalia Polis Spa, le notifiche per violazioni relative al diritto annuale anni 2003, 2004 e 2005.

Per chiarimenti potete contattare gli Uffici Segreteria dell'Ascom di appartenenza.

PREVIDENZA, IL MODELLO TFR 2

Un recente chiarimento del Ministero del Lavoro ha stabilito che i nuovi assunti devono sempre presentare il modello TFR2 per esprimere la loro scelta in relazione alla destinazione del TFR presso in nuovo datore di lavoro anche se questa era già stata presentata al precedente datore.

La nota apparsa sul sito del Ministero del lavoro, testualmente afferma:

“I lavoratori che in relazione a precedenti rapporti di lavoro hanno scelto di mantenere il loro TFR presso il datore di lavoro e desiderano effettuare tale scelta anche in relazione al nuovo rapporto di lavoro, dovranno comunicare tale scelta al nuovo datore di lavoro compilando il Modulo TFR2 entro e non oltre il semestre dalla loro nuova assunzione. In mancanza si realizzeranno nei loro confronti gli effetti del tacito conferimento del TFR, e il silenzio del lavoratore verrà interpretato come manifestazione tacita della volontà di aderire alla previdenza complementare”.

IN SINTESI ANCHE IL LAVORATORE CHE, IN RELAZIONE A PRECEDENTI RAPPORTI DI LAVORO, ABBA GIÀ OPTATO PER IL MANTENIMENTO DEL TFR IN AZIENDA È TENUTO, IN CASO DI NUOVA ASSUNZIONE E IN RELAZIONE A CIASCUN NUOVO RAPPORTO DI LAVORO, A RIPETERE TALE SCELTA, PRESENTANDO IL MODELLO TFR2.

LE SCHEDE CARBURANTI

La recente Sentenza della Corte di Cassazione n 21941 del 19/10/2007 si è espressa per la non detraibilità dell'Iva riferita agli acquisti di carburante documentati per mezzo della scheda carburante se questa non risulta sottoscritta dal gestore dell'impianto di distribuzione di carburante.

Secondo la Corte di Cassazione la firma costituisce infatti "*elemento essenziale per la legittima detrazione dell'imposta di cui alle schede del carburante*".

Si ricordano brevemente gli elementi essenziali da tenere in considerazione ai fini della corretta utilizzazione della scheda carburante.

SOGGETTI OBBLIGATI: I SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA, NELL'ESERCIZIO D'IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE, HANNO LA POSSIBILITÀ, AI FINI DELLA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, DI TENERE UN'APPOSITA SCHEDA CARBURANTE DOCUMENTANTE GLI ACQUISTI DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE (BENZINA DI QUALSIASI TIPO, MISCELE DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE, GASOLIO, GAS METANO E GPL) EFFETTUATI PRESSO GLI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE : LA SCHEDA CARBURANTE DEVE CONTENERE, OLTRE AGLI ESTREMI DI INDIVIDUAZIONE DEL VEICOLO, LA DITTA, LA DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, OVVERO IL COGNOME E IL NOME, IL DOMICILIO FISCALE ED IL NUMERO DI PARTITA IVA DEL SOGGETTO D'IMPOSTA CHE ACQUISTA IL CARBURANTE.

TERMINI DI REGISTRAZIONE: L'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE OPERAZIONI ANNOTATE SU CIASCUNA SCHEDA CARBURANTE DEV'ESSERE REGISTRATO DISTINTAMENTE NEL REGISTRO ACQUISTI PREVISTO DALL'ART. 25 DEL D.P.R. N. 633/1972 ENTRO I TERMINI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE OVVERO DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE, NELLA QUALE È ESERCITATO IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELLA RELATIVA IMPOSTA.

COMPILAZIONE DELLA SCHEDA: LA SCHEDA CARBURANTI DEVE CONTENERE GLI ESTREMI DI INDIVIDUAZIONE DEL VEICOLO E CIOÈ: LA CASA COSTRUTTRICE; IL MODELLO; LA TARGA O IL NUMERO DI TELAIO O ALTRI ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL VEICOLO APPOSTI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE; GLI ESTREMI DI IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO IVA CHE ACQUISTA IL CARBURANTE E CIOÈ LA DITTA, NEL CASO DI IMPRESA INDIVIDUALE, LA DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NEL CASO DI IMPRESA COLLETTIVA, IL COGNOME E IL NOME PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI, NONCHÉ IL DOMICILIO FISCALE, IL NUMERO DI PARTITA IVA E, PER I SOGGETTI DOMICILIATI ALL'ESTERO, L'UBICAZIONE DELLA STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA;

SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 3 DEL D.P.R. N. 444/1997, L'ADDETTO ALLA DISTRIBUZIONE DEL CARBURANTE (E NON, QUINDI, L'ACQUIRENTE DEL CARBURANTE, COME AVVENIVA PER IL PASSATO) HA L'OBBLIGO DI INDICARE NELLA SCHEDA CARBURANTE, ALL'ATTO DI OGNI SINGOLO RIFORNIMENTO: DATA DEL RIFORNIMENTO; AMMONTARE DEL CORRISPETTIVO TOTALE CORRISPOSTO, AL LORDO DELLA RELATIVA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO; ESTREMI IDENTIFICATIVI DELL'ESERCENTE L'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE (DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE SE SOGGETTO COLLETTIVO, OVVERO DITTA O COGNOME E NOME SE PERSONA FISICA), APPOSTI UTILIZZANDO ANCHE UN APPOSITO TIMBRO, L'UBICAZIONE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL CARBURANTE.

L'ADDETTO ALLA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE, PREVIO ACCERTAMENTO DELLA CORRISPONDENZA DELLA SCHEDA AL VEICOLO DA RIFORNIRE, DEVE, SUCCESSIVAMENTE, APPORRE LA PROPRIA FIRMA PER CONVALIDARE LA REGOLARITÀ DELL'OPERAZIONE D'ACQUISTO EFFETTUATA.

ANNOTAZIONE DEL CHILOMETRAGGIO MENSILE/TRIMESTRALE

ALLO SCOPO DI EVITARE "GONFIATURE" E DI FACILITARE L'ACCERTAMENTO DEL CONSUMO DEL VEICOLO IN RAPPORTO AI CHILOMETRI PERCORSI, ALLA FINE DEL MESE O DEL TRIMESTRE, L'INTESTATARIO DEL MEZZO DI TRASPORTO, UTILIZZATO NELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA (CON ESCLUSIONE, QUINDI, DEGLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI), CUI SI RIFERISCE LA SCHEDA CARBURANTE, DEVE RIPORTARE SU QUEST'ULTIMA IL NUMERO DEI CHILOMETRI EVIDENZIATI DALL'APPOSITO DISPOSITIVO CONTACHILOMETRI ESISTENTE NEL VEICOLO (E NON QUELLO DEI CHILOMETRI PERCORSI NELLO STESSO PERIODO).

CONSERVAZIONE : LE SCHEDE CARBURANTI, COSÌ COME LE SCRITTURE CONTABILI E I DOCUMENTI RILEVANTI AI FINI TRIBUTARI, DEVONO ESSERE CONSERVATE FINO A QUANDO NON SIANO DEFINITI GLI ACCERTAMENTI RELATIVI AL CORRISPONDENTE PERIODO D'IMPOSTA. (R.F.)

Scadenze Fiscali

Acconto IVA per l'anno 2007

Il giorno 27 dicembre 2007 scade il termine per il versamento dell'acconto IVA per l'anno 2007.

Sono obbligati al versamento dell'acconto IVA i contribuenti tenuti ad effettuare le liquidazioni IVA periodiche e a versare la relativa imposta, salvo i casi di esonero e cioè:

i contribuenti trimestrali che hanno cessato l'attività entro il 30.09.2007;

i contribuenti mensili che hanno cessato l'attività entro il 30.11.2007;

i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel 2007;

gli esercenti attività di intrattenimento soggette all'ISI (art.74 c.6);

i contribuenti minori dell'attività spettacolistica (v.a. non superiore a € 25.822,84) e quelli che effettuano spettacoli viaggianti (art.74 quarter);

i contribuenti che operano nel regime delle attività marginali di cui all'art.14 L.388/2000;

i contribuenti che applicano il regime delle nuove iniziative produttive di cui all'art.13 della L.388/2000 (regimi annuali). Tale esonero permane quando, limitatamente al primo periodo d'imposta, è venuto meno il regime agevolato;

i contribuenti che nel 2007 hanno cessato di operare nel regime delle attività marginali o in quello delle nuove iniziative produttive, adottato per il 2006 (Ris. 23.12.2005 n.157/E).

La determinazione dell'importo dell'acconto IVA da versare dipende dal metodo scelto fra i tre previsti:

metodo storico: acconto pari all'88% del debito IVA dell'ultimo periodo IVA 2006;

metodo previsionale: acconto pari all'88% del debito IVA previsto per l'ultimo periodo IVA 2007;

metodo contabile: acconto pari al 100% del debito IVA calcolato fino al 20.12.2007.

L'acconto non è dovuto:

quando il saldo del periodo di riferimento 2006 (metodo storico) risulta a credito;

quando il saldo dell'ultima liquidazione 2007 (metodo previsionale) è previsto a credito;

quando la liquidazione IVA al 20.12.2007 (metodo contabile) risulta a credito;

in ogni caso se l'ammontare dell'acconto da versare risulta inferiore a € 103,29.

Il versamento del saldo ICI 2006

Entro il prossimo 16.12 (fino al 2006 era il 20 dicembre) coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli sul territorio dello Stato a titolo di proprietà, usufrutto, uso, diritto di abitazione, superficie o enfiteusi oppure in qualità di locatari nei contratti di leasing devono provvedere al versamento del saldo ICI relativo al 2007 ovvero dell'intera imposta dovuta per tale anno se il Comune ha espressamente previsto tale possibilità.

In linea generale, il versamento dell'ICI va effettuato in 2 rate (acconto e saldo), ed in particolare:

Entro il 18.6.07 (il 16 era sabato)	I° acconto	Acconto del 50% dell'imposta calcolata in base alle aliquote e alle detrazioni del 2006
Entro il 17.12.07 (il 16 è domenica)	saldo	Saldo dell'imposta dovuta per il 2007 calcolata in base alle aliquote e alle detrazioni deliberate per il 2007 oltre all'eventuale conguaglio sulla prima rata di acconto.

Va tuttavia tenuto presente che:

- il contribuente poteva versare l'imposta in unica soluzione, entro il 18.6.2007, applicando le aliquote e le detrazioni in vigore per il 2007;
- il Comune, in virtù della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59, D.Lgs. n. 446/97, può consentire il versamento dell'intero importo dovuto in un'unica soluzione entro il 17.12.07 senza applicazione di interessi.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento dell'ICI va effettuato utilizzando:

il bollettino di c/c/p intestati al concessionario o al comune, purchè conformi a quelli approvati;

oppure il mod. F24 (ed in particolare la sezione ICI ed altri tributi locali). Infatti Il DL 223/2006 art 37, comma 55, ha sancito che l'ICI può essere versata mediante modello F24, indipendentemente dalla stipula dell'apposita convenzione tra Agenzia delle Entrate e Comune. Così è stato confermato anche dalla Nota 31 gennaio 2007 n. 1184, con la quale è stato chiarito che i comuni sono tenuti a permettere l'utilizzo del modello F24. I titolari di partita iva che intendano versare l'ICI con tale modalità devono adottare il canale telematico. (r.f.)